

Novità sul Sostegno per l'Inclusione Attiva

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, del 16 marzo 2017 che allarga la platea dei beneficiari del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).

La novità principale introdotta dal Decreto in oggetto è l'abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno. Infatti, con l'entrata in vigore del Decreto 16 marzo 2017 basteranno **25 punti per accedere al SIA**, invece dei 45 punti richiesti in precedenza.

L'INPS, come ha specificato nella sua Circolare n. 86 del 12/05/2017, provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017.

Pertanto, così come previsto dalla predetta Circolare INPS, per tutte le domande che ricadono nella suddetta casistica, **non sarà più possibile sbloccare le domande già esaminate**, fino a quando l'INPS non le riesaminerà.

Il nuovo Decreto, inoltre, prevede che le **famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni** avranno diritto a un incremento del beneficio di **ulteriori 80 euro**, che si applicherà anche agli attuali beneficiari del SIA.

Per quanto riguarda le **famiglie con persone disabili e non autosufficienti**, come definite ai fini ISEE. Per quest'ultime, in particolare, **la soglia** di eventuali altri trattamenti economici percepiti compatibile con il SIA si innalza da **600 a 900 euro mensili**, permettendo quindi l'accesso a un maggior numero di nuclei familiari.

Altre modifiche

Il Decreto stabilisce che, per coloro che hanno già beneficiato del SIA, una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno **tre bimestri** dall'ultimo beneficio percepito. La norma si applica anche nei casi di **revoca del beneficio**, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.

E' stata data attuazione alla norma di cui all'**articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), del Decreto 2016.**

Tale norma prevede che, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, debbano essere comunicate all'INPS tutte le eventuali **variazioni della situazione lavorativa e reddituale** dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA.

A tal fine, dovrà essere utilizzato l'allegato modello **SIA-com**, che dovrà essere compilato entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa, con l'indicazione del reddito annuo previsto.

Il SIA-com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto.

Analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all'atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, stati valorizzati nell'attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda.

La comunicazione all'INPS del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA - com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000).